



Berna, 11 agosto 2025

N. 071-16.1 IN

Circolare

R-30

# Entrata in vigore dell'Accordo di partenariato commerciale e economico AEELS–India in data 1° ottobre 2025

---

## 1 Aliquote preferenziali all'importazione

Le aliquote preferenziali nell'ambito dell'Accordo di partenariato commerciale e economico globale (TEPA) saranno adeguate nella tariffa doganale elettronica [Tares](#) al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. A partire dallo stesso momento, all'India non saranno più concesse le preferenze doganali secondo il sistema di preferenze generalizzate per Paesi in via di sviluppo.

## 2 Disposizioni in materia d'origine

### 2.1 Principio

#### 2.1.1 Applicazione territoriale

- Stati dell'AEELS
- India

#### 2.1.2 Campo d'applicazione

L'accordo è applicabile ai prodotti dei capitoli 1–97 della tariffa doganale.

### 2.2 Regole d'origine

#### 2.2.1 Regole d'origine e della lista

Le regole d'origine sono contenute nell'[allegato 2A](#), le regole della lista nell'[appendice 2A.1](#) dell'allegato I dell'accordo.

#### 2.2.2 Tolleranze

Per le regole della lista che richiedono un cambiamento di voce o di capitolo è prevista una tolleranza generale del 10% del prezzo franco fabbrica o, in alternativa, del prezzo FOB del prodotto per i materiali non originari. Ciò vale anche nei casi in cui una regola della lista prevede il criterio «wholly obtained» (art. 4 dell'[allegato 2A](#)). Sono esclusi da questa tolleranza i prodotti interamente ottenuti ("Wholly obtained products") per i quali l'origine preferenziale viene rivendicata ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato I (art. 3 dell'[allegato 2A](#)).

### 2.2.3 Cumulo dell'origine

Il cumulo è limitato ai prodotti originari dei Paesi AELS e dell'India. Non è consentito il cumulo con altri prodotti (ad es. prodotti originari di altri partner commerciali liberi) (articolo 6 dell'[allegato 2A](#)).

### 2.2.4 Drawback

Non è previsto alcun divieto di drawback.

### 2.2.5 Trasporto diretto

L'accordo prevede la regola del trasporto diretto, ovvero le merci originarie devono essere spedite direttamente da una parte contraente all'altra. Gli invii possono essere trasbordati in Paesi terzi, suddivisi e possono essere adottate misure per la conservazione delle merci. Tuttavia, durante il trasporto non possono essere lavorate o trasformate in altro modo e devono rimanere permanentemente sotto sorveglianza doganale. (art. 12 dell'[allegato 2A](#)).

### 2.2.6 Separazione contabile

L'accordo prevede la possibilità della separazione contabile dei materiali (art. 10 [dell'allegato 2A](#)).

## 2.3 Prova dell'origine ed esportatori autorizzati

### 2.3.1 Prova dell'origine

Gli esportatori svizzeri rilasciano una dichiarazione di origine o un certificato di circolazione delle merci EUR.1, mentre gli esportatori indiani rilasciano un certificato di origine (articolo 13 dell'[allegato 2A](#)).

Il rilascio della dichiarazione di origine è riservato agli esportatori autorizzati. La dichiarazione di origine deve essere redatta esclusivamente in inglese, utilizzando la formulazione prescritta, e deve essere firmata elettronicamente ([appendice 2A.2](#)). Per la firma elettronica è necessario utilizzare un [servizio di certificazione riconosciuto](#). Si raccomanda di indicare il numero SA a 6 cifre sul documento commerciale per semplificare la procedura di importazione da parte delle autorità indiane.

Gli esportatori che non hanno lo status di esportatore autorizzato devono utilizzare il certificato di circolazione delle merci EUR.1 in quattro lingue e completarlo in inglese. Nella rubrica 8 devono essere indicati il numero SA a 6 cifre e il criterio di origine («WO» per i prodotti indigeni e «PSR» se sono state utilizzate materie prime di Paesi terzi).

Gli esportatori devono conservare i documenti comprovanti il carattere originario delle merci e una copia della prova di origine per cinque anni a decorrere dalla data di rilascio.

### 2.3.2 Rinuncia alla prova dell'origine; valori limite

Per quanto concerne la rinuncia alla prova, le regole d'origine rimandano alle rispettive basi legali nazionali (art. 14 dell'[allegato 2A](#)).

Per le importazioni in Svizzera da privati a privati di merci originarie con un valore complessivo non superiore a 1000 franchi è possibile l'imposizione all'aliquota preferenziale senza prova dell'origine, sempre che siano adempiute le condizioni di cui all'[articolo 80a](#) dell'ordinanza del 1° novembre 2006<sup>1</sup> sulle dogane.

Per quanto concerne gli invii a privati verso l'India fanno stato le prescrizioni indiane.

---

<sup>1</sup> OD; [RS 631.01](#)

### 2.3.3 Procedura di controllo a posteriori

La procedura di verifica (articolo 17 dell'[allegato 2A](#)) è articolata in più fasi:

- In una prima fase viene verificata l'autenticità delle prove dell'origine.

Per i certificati di origine indiani ciò avviene tramite il codice QR riportato sui certificati.

Le dichiarazioni di origine degli esportatori svizzeri autorizzati possono essere verificate sul sito web [www.validator.ch](http://www.validator.ch). Se permangono dubbi sull'autenticità, l'UDSC procede a una verifica su richiesta delle autorità della parte importatrice entro 45 giorni.

- In una seconda fase, le autorità della parte importatrice possono chiedere all'importatore di trasmettere le informazioni disponibili relative all'origine. **Importante: l'esportatore non è tenuto a fornire all'importatore o alle autorità della parte importatrice informazioni riservate in questo contesto.**
- Se dopo aver ricevuto tali informazioni sussistono ancora dubbi sull'origine, la parte importatrice presenta alla parte esportatrice, in una terza fase, una richiesta di verifica, alla quale deve essere data risposta entro un termine prorogabile di 10 mesi. **Importante: le informazioni classificate come segreti commerciali dall'esportatore non vengono trasmesse alle autorità estere. Le autorità della parte importatrice non hanno il diritto di negare il beneficio della preferenza unicamente per questa mancata trasmissione.**

Se, dopo la verifica, le autorità della parte importatrice nutrono ancora dubbi sull'origine, in casi eccezionali possono presentare una richiesta per partecipare alla verifica in qualità di osservatori. **Importante: l'esportatore può rifiutare la presenza delle autorità doganali straniere e le informazioni da lui classificate come segreto commerciale non saranno trasmesse alle autorità della parte importatrice.**

### 3 Preferenze doganali per merci in base allo scopo d'impiego all'importazione in Svizzera

Se la concessione di preferenze doganali è vincolata ad un determinato scopo d'impiego della merce<sup>2</sup>, si applicano le disposizioni degli [articoli 50–54](#) OD. In particolare, precedentemente alla prima dichiarazione doganale (prima importazione) occorre depositare un impegno d'impiego scritto presso l'UDSC. Per ulteriori domande contattare misure economiche e franchigia doganale ([wirtschaft@bazg.admin.ch](mailto:wirtschaft@bazg.admin.ch)).

### 4 Abolizione dei dazi doganali

Per la maggior parte dei prodotti dei capitoli 1–97 la soppressione dei dazi avviene in modo asimmetrico. Gli Stati dell'AELE aboliscono o riducono i loro dazi con l'entrata in vigore dell'Accordo, mentre in India la riduzione dei dazi/esenzione dai dazi avviene in maniera graduale.

- Abolizione dei dazi doganali in India (capitoli 1-97): [allegato 2C](#) e [appendice 2C.3 concernente le condizioni specifiche per i prodotti originari della Svizzera](#) e relativa [appendice](#).
- Abolizione dei dazi doganali in Svizzera (capitoli 1-97): [allegato 2F](#)

---

<sup>2</sup> Vedi [Osservazioni della tariffa doganale](#) > [Agevolazioni doganali](#).

## **5 Disposizioni transitorie**

Le merci originarie che, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito oppure in custodia temporanea in un deposito doganale o in una zona franca possono tuttavia beneficiare dell'imposizione all'aliquota preferenziale nel quadro dell'accordo. In questo caso, fino al 30.6.2026 sussiste la possibilità di presentare una prova di origine allestita nel Paese d'esportazione dopo l'entrata in vigore dell'Accordo nonché documenti che comprovano il trasporto diretto.

## **6 Imposizione provvisoria all'importazione in Svizzera**

Se al momento della dichiarazione doganale manca una prova dell'origine valida, per le merci contemplate dall'Accordo la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può richiedere l'imposizione provvisoria all'importazione. Secondo la vigente prassi amministrativa, la prova dell'origine deve essere presentata entro due mesi (termine di validità dell'imposizione provvisoria; inoltre, prima della scadenza del termine, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare una domanda di proroga scritta e motivata).

Se l'imposizione provvisoria non è stata richiesta, la dichiarazione doganale all'aliquota preferenziale può essere effettuata a posteriori solo se sono adempiute integralmente le condizioni ai sensi dell'[articolo 34](#) LD<sup>3</sup>. Ciò significa, fra l'altro, che la prova dell'origine (anche rilasciata a posteriori) doveva esistere già al momento della dichiarazione doganale originaria e che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha presentato per tempo (entro 30 giorni dopo che la merce ha lasciato la custodia doganale) la richiesta all'ufficio doganale competente.

## **7 Documentazione**

L'accordo integrale tra gli Stati dell'AELS e l'India è disponibile sul [sito Internet dell'AELS](#) in inglese.

Dall'entrata in vigore dell'accordo i documenti usuali sono disponibili nel [R-30 «Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci»](#).

L'ulteriore documentazione sarà adeguata a tempo debito.

---

<sup>3</sup> [SR 631.0](#)